

Provincia di Biella

Ordinanza 622-3-262 - Istanza in data 16 maggio 2006 della Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, per nuova concessione e successiva concorrenza del Consorzio di Bonifica della Baraggia, di derivazione d'acqua pubblica dal torrente Cervo (Roggia di Mottalciata), in Comune di Cossato, ad uso agricolo.

Provincia di Biella
Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Agricoltura
Ordinanza n. 6/622-3-262

** Istanza in data 11 aprile 2006 del Comune di Mottalciata per ulteriore rinnovo dell'antico diritto da ultimo rinnovato con D.P.G.R. n° 4.492/1982, di derivazione di d'acqua pubblica dal torrente Cervo (Roggia di Mottalciata), in Comune di Cossato, ad uso agricolo, con restituzione delle colature nel medesimo corso idrico superficiale.*

** Istanza in data 16 maggio 2006 della Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, per nuova concessione in concorrenza con il Comune di Mottalciata, di derivazione d'acqua pubblica dal torrente Cervo (Roggia di Mottalciata), in Comune di Cossato, ad uso agricolo, con restituzione delle colature nel medesimo corso idrico superficiale.*

** Istanza in data 8 maggio 2006 della Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia per ulteriore rinnovo dell'antico diritto da ultimo rinnovato con D.P.G.R. n° 4.492/1982, di derivazione di d'acqua pubblica dal torrente Cervo (Roggia del Gabbio), in Comune di Cossato, ad uso agricolo, con restituzione delle colature nel medesimo corso idrico superficiale.*

** Istanza in data 12 maggio 2011 del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese per nuova concessione in concorrenza con il Comune di Mottalciata e l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, di derivazione d'acqua pubblica dal torrente Cervo (Roggia di Mottalciata), in Comune di Cossato, ad uso agricolo, con restituzione delle colature nel medesimo corso idrico superficiale.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con D.M. 31 agosto 1922, n° 6.370, venne riconosciuto al Comune di Mottalciata, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n° 244 di repertorio sottoscritto in data 29 aprile 1922, l'antico diritto per poter continuare a derivare dalla sponda destra del torrente Cervo, nel territorio di detto Comune, moduli 6,7 d'acqua per produrre, sul salto di metri 1,89, la potenza nominale di HP 16,884, in cifra tonda HP 17, per azionare il mulino comunale dell'Isola e per uso irriguo;

CHE il suddetto antico diritto, per effetto del D.M. 31 agosto 1922, n° 6.370, è stato riconosciuto fino al 31 gennaio 1947;

CHE con successivi DD.MM. 16 luglio 1934, n° 7.776 e 16 marzo 1943, n° 822, vennero accordate al Comune di Mottalciata, parte in via di sanatoria, diverse varianti alla derivazione d'acqua pubblica in precedenza riconosciuta con D.M. n° 6.370/1922;

CHE con D.M. 17 novembre 1952, n° 4.741, venne assentito al Comune di Mottalciata primo rinnovo dell'antico diritto in precedenza riconosciuto con D.M. 31 agosto 1922, n° 6.370 e che, quest'ultimo venne accordato per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 1947, venendo, pertanto, a scadere in data 31 gennaio 1977;

CHE con D.P.G.R. 18 maggio 1982, n° 4.492, venne assentito al Comune di Mottalciata secondo rinnovo dell'antico diritto in precedenza riconosciuto con D.M. 31 agosto 1922, n° 6.370, per poter continuare a derivare dalla sponda destra del torrente Cervo, in territorio del Comune di Cossato, moduli 4,50 d'acqua per irrigare ettari 226 di terreni;

CHE la suddetta concessione, per effetto del D.P.G.R. 18 maggio 1982, n° 4.492, è stata accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 1977 e, pertanto, è venuta a scadere in data 31 gennaio 2007;

CHE con istanza in data 11 aprile 2006, presentata in data 13 aprile 2006 e registrata in data 20 aprile 2006, al n° 22.468 di protocollo provinciale, Il Comune di Mottalciata ha chiesto, ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., ulteriore rinnovo dell'antico diritto da ultimo assentito con D.P.G.R. n° 4.492/1982, per poter continuare a derivare, nel periodo intercorrente fra il 1 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, una portata massima pari a litri al secondo 450 d'acqua pubblica dal torrente Cervo, in Comune di Cossato, sempre per uso agricolo, con restituzione delle colature nel medesimo corso idrico superficiale;

PRESO ATTO che l'istanza di rinnovo della concessione avanzata in data 13 aprile 2006 dal Comune di Mottalciata è stata presentata oltre i termini stabiliti dall'articolo 30, comma 1 del regolamento regionale n° 10/R/2003, il quale dispone che la domanda di rinnovo è presentata un anno prima della data di naturale scadenza della concessione;

VALUTATO che l'istanza presentata in data 13 aprile 2006 dal Comune di Mottalciata non può essere considerata di mero rinnovo del relativo titolo d'uso d'acqua pubblica, ma, ai sensi dell'articolo 30, comma 10 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, la medesima deve essere istruita come una nuova concessione, poiché presentata oltre i termini previsti dal comma 1 dello stesso articolo 30;

RICHIAMATA la nota in data 14 aprile 2011, n° 19.339 di protocollo provinciale, con cui è stato:

a) comunicato al Comune di Mottalciata l'avvio del procedimento di "nuova concessione" relativo della domanda di rinnovo in data 11 aprile 2006, poiché presentata fuori termini stabiliti dall'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

b) contestualmente alla comunicazione di cui sopra indicata, sospeso il procedimento avviato per:

* improcedibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, dipendente dalla totale assenza della documentazione tecnica di corredo prescritta dall'articolo 8 ed indicata nell'allegato A del medesimo regolamento regionale; documentazione tecnica contemplata nel caso di nuovi prelievi d'acqua pubblica con portata massima superiore a 100 litri al secondo;

* improcedibilità ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, dipesa dall'assenza del provvedimento di questa Amministrazione competente attestante l'esclusione del nuovo prelievo idrico dalla ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale previo esperimento del preventivo "Giudizio di Verifica" previsto dall'articolo 4 della L.R. 14 dicembre 1998, n° 40 recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", in quanto attività indicata nella categoria n° 26 inclusa nell'Allegato B2 della medesima legge regionale; allegato già modificato dalla Delib.G.R. 1° marzo 2000, n. 82-29571, dalla Delib.G.R. 28 maggio 2001, n. 42-3096 e dalla Delib.C.R. 27 dicembre 2001, n. 217-41038 e poi sostituito con Delib.G.R. 19 marzo 2002, n. 75-5611 e successiva Delib.C.R. 30 luglio 2008, n. 211-34747;

c) assegnato al Comune di Mottalciata il termine di mesi sei (6), successivi e continui decorrenti dal ricevimento della relativa comunicazione, entro cui far pervenire all'ufficio istruttore provinciale la documentazione tecnica indicata nell'estratto allegato alla presente corredata con copia del provvedimento formale della scrivente Amministrazione con cui si decreta il non assoggettamento dell'esercizio delle derivazioni d'acqua pubblica in oggetto alla successiva "Fase di Valutazione" nella procedura di VIA disposta dalla L.R. n° 40/1998,

PRESO ATTO che con nota in data 19 luglio 2011, presentata in data 25 luglio 2011 e registrata al n° 37.428 di protocollo provinciale, il Sindaco pro tempore del Comune di Mottalciata ha comunicato che detta Amministrazione, in forza della deliberazione della Giunta comunale 27 giugno 2011, n° 47, decideva, tra l'altro, di non dare ulteriore corso alla domanda di nuova concessione;

RICHIAMATO la D.D. della Provincia di Biella 23 agosto 2011, n° 2.188, con cui si è provveduto, tra l'altro, e nei soli confronti della comunicazione di rinuncia al rinnovo della concessione presentata dal Comune di Mottalciata ai sensi dell'articolo 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., a:

1. prendere atto, secondo quanto disposto dal comma 5 del suddetto articolo, dell'avvenuta presentazione della dichiarazione datata 19 luglio 2011, per rinuncia al rinnovo in via esclusiva della concessione oggetto del D.P.G.R. 18 maggio 1982, n° 4.492, da parte del Comune in precedenza usufruente del diritto d'acqua pubblica;

2. disporre, conseguentemente, la cessazione definitiva della concessione di derivazione d'acqua pubblica rinnovata da ultimo con D.P.G.R. 18 maggio 1982, n° 4.492; con decorrenza dal 1 febbraio 2007, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione assentita con D.P.G.R. 18 maggio 1982, n° 4.492;

3. dare atto che non vi sono pertinenze demaniali o condizioni particolari dei luoghi da ripristinare secondo i disposti dell'articolo 33 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., in quanto le strutture ed i manufatti di presa dell'acqua insistenti sul torrente Cervo, in Comune di Cossato, devono essere mantenuti ai fini dell'assegnazione dei medesimi in capo al soggetto che, successivamente all'esperimento dei procedimenti di concessione, previa Verifica nella procedura di VIA, risulterà aggiudicatario della concessione chiesta con la rispettiva domanda in premessa citata;

PREMESSO, altresì, che con istanza in data 16 maggio 2006, presentata e registrata in data 6 giugno 2006 al n° 30.911 di protocollo provinciale, l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, con sede in Vercelli, ha chiesto a sua volta la concessione per poter derivare dal torrente Cervo, in Comune di Cossato, una portata massima istantanea di litri al secondo 450 ed un volume massimo annuo derivabile di metri cubi 6.998.400, ad uso irrigazione di ettari 370 di terreni soggetti a coltivazione agricola, con restituzione direttamente nel torrente Cervo mediante una rete di colatori e per percolazione attraverso il terreno di natura ghiaiosa.

PRESO ATTO che la suddetta domanda avanzata dalla Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia prevede di avvalersi delle medesime opere di presa, adduzione, distribuzione e restituzione dell'acqua già utilizzate dal Comune di Mottalciata per soddisfare gli stessi i fabbisogni e le medesime necessità irrigue contemplate dalla concessione in precedenza rinnovata al Comune con D.P.G.R. 18 maggio 1982, n° 4.492. A comprova di ciò lo stesso Comune, nel redigere la propria domanda di rinnovo datata 11 aprile 2006, aveva indicato che l'unità locale operativa a cui è attribuita la gestione della derivazione è, in forza di specifica convezione stipulata a suo tempo, l'Associazione d'irrigazione Ovest Sesia, con sede in Vercelli;

RITENUTO che l'istanza di concessione avanzata in data 6 giugno 2006 dalla Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia può considerarsi a tutti gli effetti dell'articolo 12 del regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", approvato con D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, specifica domanda in concorrenza con quella del Comune di Mottalciata, poiché tecnicamente incompatibile con quest'ultima, dato che prevede l'uso delle medesime opere di presa dell'acqua per soddisfare le medesime necessità irrigue;

RICHIAMATA la nota in data 14 aprile 2011, n° 19.355 di protocollo provinciale, inoltrata alla Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia di Vercelli, con cui è stato:

a) comunicato l'avvio del procedimento di nuova concessione relativo della domanda in data 16 maggio 2006 e presentata ai sensi dell'articolo 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.:

b) contestualmente alla comunicazione di cui sopra indicata, sospeso il procedimento avviato per:

* improcedibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, dipendente dalla carenza della documentazione tecnica di corredo prescritta dall'articolo 8 ed indicata nell'allegato A del medesimo regolamento regionale, documentazione presentata a corredo della domanda datata 16 maggio 2006 e sufficiente nei casi di mero rinnovo della concessione, ma

non idonea a soddisfare i requisiti previsti per i casi di nuovi prelievi d'acqua pubblica con portata massima superiore a 100 litri al secondo;

* improcedibilità ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, dipesa dall'assenza del provvedimento di questa Amministrazione competente attestante l'esclusione del nuovo prelievo idrico dalla ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale previo esperimento del preventivo "Giudizio di Verifica" previsto dall'articolo 4 della L.R. 14 dicembre 1998, n° 40 recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", in quanto attività indicata nella categoria n° 26 inclusa nell'Allegato B2 della medesima legge regionale; allegato già modificato dalla Delib.G.R. 1° marzo 2000, n. 82-29571, dalla Delib.G.R. 28 maggio 2001, n. 42-3096 e dalla Delib.C.R. 27 dicembre 2001, n. 217-41038 e poi sostituito con Delib.G.R. 19 marzo 2002, n. 75-5611 e successiva Delib.C.R. 30 luglio 2008, n. 211-34747;

c) assegnato alla Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia il termine di mesi sei (6), successivi e continui decorrenti dal ricevimento della relativa raccomandata, entro cui far pervenire all'ufficio istruttore provinciale la documentazione tecnica indicata nell'estratto allegato alla stessa, corredata con copia del provvedimento formale della Amministrazione provinciale con cui si decreta il non assoggettamento dell'esercizio delle derivazioni d'acqua pubblica in oggetto alla successiva "Fase di Valutazione" nella procedura di VIA disposta dalla L.R. n° 40/1998;

PREMESSO, ancora, che con D.G.C. 22 dicembre 1936, n° 179, venne riconosciuto alla Ditta STESINA Candido fu Serafino ed altri utenti della derivazione detta "Fosso del Gabbio", l'antico diritto di derivare dal torrente Cervo moduli 0,14 per irrigare una superficie di ettari 07.12.58 di terreno in Comune di Mottalciata, col pagamento, a datare dal 1 luglio 1924, dell'annuo canone di L. 14, in ragione di L. 100 per ogni modulo d'acqua derivato;

CHE il suddetto antico diritto, per effetto delle Legge 8 gennaio 1952, n° 42 e Legge 2 febbraio 1968, n° 53, venne ad assumere termine di scadenza nella data del 31 gennaio 1977;

CHE con D.P.G.R. 2 marzo 1985, n° 2.600, venne assentito all'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, con sede in Vercelli, il trasferimento della titolarità nonché il rinnovo con varianti della concessione di derivare dal torrente Cervo, tramite la denominata Roggia del Gabbio, moduli 0,70 per irrigare una superficie di terreni di ettari 31.95.10 nei territori dei Comuni di Mottalciata e Castelletto Cervo;

CHE il suddetto antico diritto, per effetto del D.P.G.R. 2 marzo 1985, n° 2.600, venne rinnovato per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 1977 e, pertanto, è venuto a scadere in data 31 gennaio 2007;

CHE con istanza in data 8 maggio 2006, presentata in data 10 maggio 2006 e registrata in data 18 maggio 2006, al n° 27.259 di protocollo provinciale, l'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, con sede in Vercelli, ha chiesto il rinnovo della concessione in precedenza assentita con D.P.G.R. n° 2.600/1985, per poter continuare a derivare dal torrente Cervo tramite la Roggia di Mottalciata, in Comune di Cossato, nel periodo dal 15 marzo al 15 settembre, litri al secondo 70 ed un volume massimo di metri cubi 1.088.640 d'acqua ad uso irriguo con restituzione direttamente nel torrente Cervo mediante una fitta rete di colatori e per percolazione;

VALUTATO che l'istanza presentata in data 10 maggio 2006 dall'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, pur essendo stata presentata oltre i termini stabiliti dall'articolo 30, comma 1 del regolamento regionale n° 10/R/2003 il quale dispone che la domanda di rinnovo è presentata un anno prima della data di naturale scadenza della concessione stesa, può essere considerata di mero rinnovo del relativo titolo d'uso d'acqua pubblica ai sensi dell'articolo 34, comma 10 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, poiché presentata almeno sessanta giorni prima della scadenza del precedente titolo;

ACCERTATO, previo esame delle caratteristiche della derivazione d'acqua pubblica denominata "Roggia del Gabbio", che la stessa trae origine direttamente da un punto di snodo del canale di adduzione dell'acqua della superiore "Roggia Molinaria di Mottalciata", per cui ne discende che il

prelievo idrico avviene sempre dalla sponda destra del torrente Cervo in località a monte delle opere di ritenuta dell'acqua asservite al "Nuovo Canale della Baraggia". In tale caso il prelievo complessivo si attesta in una competenza di litri al secondo 520, costituiti da litri al secondo 450 aumentati di litri al secondo 70 quale competenza necessaria per alimentare la "Roggia del Gabbio". Inoltre il comprensorio irrigato tramite la stessa "Roggia del Gabbio" costituisce, a sua volta, una naturale propaggine posta in testa al comprensorio irrigato tramite la "Roggia Molinaria di Mottalciata", costituendo di fatto un'unica ed omogenea estensione agricola ed una comune rete di distribuzione dell'acqua derivata mediante un'unica opera di captazione dalla sponda destra del torrente Cervo;

VALUTATO, in tale condizione, ragionevole considerare, in una logica di migliore e razionale utilizzo della risorsa idrica, tutte le aree territoriali attribuite sia alla "Roggia Molinaria di Mottalciata" che alla "Roggia del Gabbio", entrambe alimentate tramite un'unica opera di presa dell'acqua dalla sponda destra del torrente Cervo e rappresentata dall'imbocco della "Roggia di Mottalciata", come un unico comprensorio irriguo avente estensione pari alla somma delle singole superfici servite dalle due derivazioni a cui attribuire un'unica competenza idrica nella misura complessiva che verrà individuata ed assegnata al termine del procedimento per il rilascio della relativa concessione.

RITENUTO, pertanto, di estendere anche all'utilizzazione idrica denominata "Roggia del Gabbio" il procedimento di rinnovo del relativo titolo concessorio, includendo la medesima utilizzazione nella presente ordinanza e di considerare la stessa come una naturale estensione del comprensorio irriguo attribuito alla superiore utilizzazione idrica denominata "Roggia Molinaria di Mottalciata", di cui il rinnovo costituisce fonte principale del procedimento oggetto della presente ordinanza;

PREMESSO, infine, che con istanza in data 12 maggio 2011, presentata in data 17 maggio 2011 e registrata in pari data al n° 25.417 di protocollo provinciale, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, con sede in Vercelli, ha inteso chiedere a sua volta il rilascio in capo a sé della medesima utenza idrica già oggetto della precedente concessione in precedenza accordata al Comune di Mottalciata con D.P.G.R. 18 maggio 1982, n° 4.492, per poter continuare a derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 450 d'acqua pubblica dal torrente Cervo, in Comune di Cossato, ad uso irrigazione di ettari 226 di terreni soggetti a coltivazione agricola;

CHE la suddetta domanda avanzata dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese prevede sempre di avvalersi delle medesime opere di presa, adduzione, distribuzione e restituzione dell'acqua già utilizzate dal Comune di Mottalciata per soddisfare gli stessi i fabbisogni e le medesime necessità irrigue contemplate dalla concessione in precedenza accordata con D.P.G.R. 18 maggio 1982, n° 4.492. A supporto di ciò nella domanda è stato dichiarato che lo stesso Consorzio è l'Ente di bonifica operante sul comprensorio classificato con R.D. n° 2.357/1929, comprendete anche il territorio di 226 ettari irrigato dalla derivazione emarginata, nonché è oltremodo concessionario della derivazione in sponda sinistra riconosciuta in capo al medesimo con D.D. della Provincia di Biella 5 settembre 2006, n° 3.190, la quale deriva acqua pubblica dall'opera di presa principale posta sui torrenti Cervo e Strona ed alimentante il denominato "Nuovo Canale della Baraggia";

RICHIAMATA la nota in data 26 maggio 2011, n° 27.141 di protocollo provinciale, inoltrata al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese di Vercelli, lo scrivente Settore ha:

- a) comunicato l'avvio del procedimento di nuova concessione relativo della domanda in data 12 maggio 2011 e presentata ai sensi dell'articolo 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;
- b) contestualmente alla comunicazione sopra indicata, sospeso il procedimento avviato della domanda datata 12 maggio 2011 per:

* improcedibilità ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, dipendente dall'assenza della documentazione tecnica di corredo prescritta dall'articolo 8 ed indicata nell'allegato A del medesimo regolamento regionale, in caso di nuovi prelievi d'acqua pubblica con portata massima superiore a 100 litri al secondo;

* improcedibilità ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, dipesa dall'assenza del provvedimento di questa Amministrazione competente attestante l'esclusione del nuovo prelievo idrico dalla ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale previo esperimento del preventivo "Giudizio di Verifica" previsto dall'articolo 4 della L.R. 14 dicembre 1998, n° 40 recante "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", in quanto attività indicata nella categoria n° 26 inclusa nell'Allegato B2 della medesima legge regionale; allegato già modificato dalla Delib.G.R. 1° marzo 2000, n. 82-29571, dalla Delib.G.R. 28 maggio 2001, n. 42-3096 e dalla Delib.C.R. 27 dicembre 2001, n. 217-41038 e poi sostituito con Delib.G.R. 19 marzo 2002, n. 75-5611 e successiva Delib.C.R. 30 luglio 2008, n. 211-34747;

c) assegnato anche al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese il termine di mesi sei (6), successivi e continui decorrenti dal ricevimento della presente raccomandata, entro cui far pervenire rispettivamente all'ufficio istruttore provinciale la documentazione tecnica indicata nell'estratto allegato alla presente corredata con copia del provvedimento formale della scrivente Amministrazione con cui si decreta il non assoggettamento dell'esercizio delle derivazioni d'acqua pubblica in oggetto alla successiva "Fase di Valutazione" nella procedura di VIA disposta dalla L.R. n° 40/1998,

RITENUTO che anche l'istanza di concessione avanzata in data 12 maggio 2011 dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese può considerarsi a tutti gli effetti dell'articolo 12 del regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", approvato con D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, specifica domanda dichiarabile in concorrenza con quelle presentate sia dal Comune di Mottalciata, che dall'Associazione di Irrigazione Ovest Sesia, poiché tecnicamente incompatibile con quest'ultime, dato che prevede sempre di servirsi delle medesime opere di presa dell'acqua per soddisfare le medesime necessità irrigue;

DATO ATTO che nella suddetta comunicazione è stato reso noto al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese che l'accettazione della domanda datata 12 maggio 2011 dello stesso Consorzio richiedente e la sua dichiarazione a concorrente con quella datata 16 maggio 2006 presentata dall'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, rimaneva comunque subordinata all'adozione di separato e specifico atto di questa Autorità concedente da approvarsi solo successivamente all'acquisizione agli atti dell'ufficio istruttore provinciale della documentazione tecnica prescritta dall'Allegato A del regolamento regionale n° 10/R/2003, con contestuale deposito di copia dello specifico provvedimento finale di "Giudizio di Verifica" ai sensi della L.R. n° 40/1998 e sempre di competenza di questa Amministrazione provinciale;

RICHIAMATO la D.D. della Provincia di Biella 14 dicembre 2011, n° 3.191, con la quale questa Autorità concedente, subordinatamente al rispetto di tutte le prescrizioni ed indicazioni in essa indicate, non ha ritenuto necessario sottoporre alla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui agli articoli 12 e seguenti della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. ed articolo 23 e seguenti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il progetto presentato dal sig. Iacopino ing. Alessandro, in qualità di legale rappresentante del "Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese", corrente Vercelli e denominato: "Nuova domanda di concessione di derivazione d'acqua dal torrente Cervo in Comune di Cossato, tramite l'opera di presa e la rete irrigua della roggia di Mottalciata" – da realizzarsi nel territorio Comunale di Cossato (BI). e ricompreso nella tipologia n. 26 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss. mm. ii.;

RICHIAMATO, altresì, la D.D. della Provincia di Biella 13 aprile 2012, n° 936, con la quale questa Autorità concedente, subordinatamente al rispetto di tutte le prescrizioni ed indicazioni in essa indicate, non ha ritenuto necessario sottoporre alla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui agli articoli 12 e seguenti della L.R. 40/98 e ss.mm.ii. ed articolo 23 e seguenti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il progetto presentato dal sig. Bussandri ing. Luca, in qualità di legale rappresentante della "Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia", corrente Vercelli e denominato:"

Nuova domanda di concessione di derivazione d'acqua dal torrente Cervo in Comune di Cossato, tramite l'opera di presa e la rete irrigua della roggia di Mottalciata ” – da realizzarsi nel territorio Comunale di Cossato (BI). e ricompreso nella tipologia n. 26 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss. mm. ii.;

RICHIAMATO, da ultimo, la D.D. della Provincia di Biella in data 8 ottobre 2013, n° 1.700 con la quale sono stati individuati i soggetti titolari di istanze fra loro concorrenti e presentate tutte in data antecedente alla adozione di ordinanza d'istruttoria prescritta dall'articolo 11, comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, che possono essere dichiarate fra loro concorrenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, dello stesso regolamento regionale.

ACQUISITI i pareri preliminari di cui all'articolo 10 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., in senso favorevole, o comunque in senso favorevole con prescrizioni, laddove ritenuti necessari in relazione alla fattispecie della domanda;

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775; la L. 5 gennaio 1994, n° 36 ed il D.P.R. 11 febbraio 1999, n° 238 e loro ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 30 aprile 1996, n° 22 e successive 11 novembre 1996, n° 88; 9 agosto 1999, n° 22; 26 aprile 2000, n° 44; 7 aprile 2003, n° 6 e 29 gennaio 2009, n° 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n° 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n° 61;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 ed il successivo 16 gennaio 2008, n° 4;

VISTO la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n° 117-10731, avente per oggetto “Approvazione del Piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n° 15/R ed i successivi 25 giugno 2007, n° 7/R e 17 luglio 2007, n° 8/R;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2008, n° 23-8585, recante “Piano di Tutela delle acque - Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizioni di magra. Approvazione.” e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2008, n° 23-9242, recante “Integrazione alla Delib.G.R. 14 aprile 2008, n. 23-8585 di approvazione delle Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizioni di magra.”;

VISTO il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 6 luglio 2009, n° 8/R, recante: «Proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all'articolo 6 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")»;

VISTO il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 27 dicembre 2010, n° 22/R recante: «Ulteriore proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all'articolo 6 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica “Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61”)»;

VISTA la D.G.R. 28 febbraio 2011, n° 80-1651, recante: “Linee guida per la redazione del programma di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento regionale 17 luglio 2007 n° 8/R”;

VISTA la D.G.R. 19 Settembre 2011, n° 16-2610, recante: Approvazione del documento "Linee Guida regionali per l'attuazione dei Contratti di Fiume e di Lago”;

VISTO il regolamento regionale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 dicembre 2011, n° 16/R recante: “Modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n° 15/R in materia di canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)”;

VISTA la D.D. della Regione Piemonte 27 settembre 2012, n° 688, con la quale sono stati aggiornati gli importi dei canoni demaniali annui con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015;

VISTO il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 12 luglio 2013, n° 5/R, recante: «Terza proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. 'Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)»;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. le domande in data 16 maggio 2006 e 12 maggio 2011, rispettivamente presentate dalla “Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia”, con sede in Vercelli e dal “Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese”, con sede in Vercelli, entrambe tendenti ad ottenere nuova concessione per derivazione di una portata massima istantanea complessiva di litri al secondo 520 e di un volume massimo annuo complessivo di metri cubi 8.199.360, a cui corrisponde una portata media annua complessiva di litri al secondo 260 d'acqua pubblica tramite le opere esistenti in precedenza accordate in capo al Comune di Mottalciata con D.P.G.R. 18 maggio 1982, n° 4.492 e poste sulla sponda destra del torrente Cervo, in Comune di Cossato, per uso agricolo (irrigazione di un comprensorio di terreni pari a circa ettari 260), con restituzione delle colature nella sottostante rete di colatori consortile, sono accettate e dichiarate fra loro concorrenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii.;

2. la presente pubblicazione viene estesa d'ufficio ed effettuata anche agli effetti della domanda in data 8 maggio 2006, presentata dalla “Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia”, con sede in Vercelli e tendente ad ottenere il rinnovo della concessione in precedenza assentita alla stessa Associazione con D.P.G.R. n° 2.600/1985, per poter continuare a derivare dal torrente Cervo tramite la Roggia di Mottalciata, in Comune di Cossato, nel periodo dal 15 marzo al 15 settembre, litri al secondo 70 ed un volume massimo di metri cubi 1.088.640 d'acqua ad uso irriguo al fine di un migliore e più razionale utilizzo della risorsa idrica, considerate tutte le aree territoriali attribuite in competenza sia alla “Roggia di Mottalciata” che alla “Roggia del Gabbio”, entrambe alimentate tramite l'unica opera di presa dell'acqua dalla sponda destra del torrente Cervo e rappresentata dall'imbocco della “Roggia Molinaria di Mottalciata”, come un unico comprensorio irriguo avente estensione pari alla somma delle singole superfici servite dalle due derivazioni a cui attribuire un'unica competenza idrica nella misura complessiva che verrà definitivamente individuata ed assegnata al termine del procedimento per il rilascio della relativa concessione.

3. che le domande datate 8 maggio 2006, 16 maggio 2006 e 12 maggio 2011, rispettivamente presentate le prime due dalla “Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia”, con sede in Vercelli e la terza dal “Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese”, con sede in Vercelli, siano depositate, unitamente agli atti di progetto / allo stato di consistenza ad esse allegati, presso il Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Agricoltura – Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 6 febbraio 2014, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

4. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci Legali ed Avvisi”;

5. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data indicata al punto 3, presso l'Albo Pretorio dei Comuni di Cossato e Mottalciata, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua oggetto della presente, nella sezione “Atti di altri Enti”, alla voce “Annunci Legali ed Avvisi”, del sito Internet regionale (http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm).

6. l'indizione e la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 28 marzo 2014, con ritrovo alle ore 10:30 presso il Servizio Risorse Idriche della Provincia di Biella (Ufficio n° 12 – piano terreno). Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n°

10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al precedente punto 5, al Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, viene trasmessa per l'espressione di eventuale parere previsto dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, al Dipartimento Arpa Piemonte di Biella, al Comando Militare regionale Piemonte di Torino, alla Regione Piemonte - Settore Pianificazione Difesa Del Suolo, Difesa, Assetto Idrogeologico e Dighe, alla Regione Piemonte - Settore Infrastrutture Rurali e Territorio ed al Comune di Cossato, oltre che ai soggetti richiedenti stessi.

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

A tal proposito si informa che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Settore Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Agricoltura, Dr. Giorgio SARACCO;
- l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;
- il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è la Dr.ssa Annamaria BALDASSI;
- il Funzionario referente per l'istruttoria è il Geom. Lucio MENGHINI;

Ulteriori domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalle domande su indicate, saranno accettate e dichiarate concorrenti con queste se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, nel caso in cui le nuove domande debbano essere sottoposte alle procedure di cui alla L.R. 40/98 e ss.mm.ii., è consentita in via eccezionale la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui alla predetta legge regionale, oltre che del citato regolamento regionale.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi relativamente alle opere della derivazione, ove necessari.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di ulteriori domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, lì 24 gennaio 2014

Il Dirigente di Settore
Giorgio Saracco